

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, concernente norme a favore dei Comuni montani e dei piccoli comuni in condizione di disagio;

Visto, in particolare, l'articolo 15 della predetta legge regionale n. 39 del 2004, che istituisce un fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese progettuali di Comuni che risultano con valori del disagio superiori alla media regionale, demandando alla Giunta regionale di definire i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti e per il rimborso e il recupero delle somme anticipate;

Considerato che, a norma del citato articolo 15 della legge regionale n. 39 del 2004, la disciplina del fondo di rotazione deve comunque prevedere:

- a) una concessione massima complessiva di finanziamenti fino a 2 milioni di euro;
- b) un importo massimo da concedersi per ogni progetto non superiore a 200.000,00 euro;
- c) ¹il rimborso del finanziamento concesso, da parte dei Comuni beneficiari, entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, senza alcun onere per interessi; per i finanziamenti concessi dall'entrata in vigore della legge regionale n. 40 del 2007 il rimborso può essere effettuato entro trentasei mesi;
- d) l'accesso al fondo, negli anni 2004 e 2005, unicamente da parte dei Comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 39 del 2004;

Ritenuto di prevedere che la documentazione necessaria ai fini della richiesta dell'anticipazione si concretizzi nella deliberazione del Consiglio comunale del Comune richiedente, con la quale, in conformità all'articolo 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000, è assunta l'anticipazione e che in detta deliberazione siano indicati gli studi e i progetti e quanto necessario a consentire il più celere svolgimento del procedimento di concessione e l'esaustiva rappresentazione degli obblighi che derivano al Comune in relazione all'eventuale concessione dell'anticipazione;

Ritenuto di individuare le spese ammissibili a finanziamento in studi e progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche, nonché in studi di fattibilità e progetti per interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del territorio comunale, escludendo altre spese e in particolare, stante le finalità di legge, quelle connesse alla predisposizione e alla redazione di atti, comunque denominati, di programmazione e di pianificazione;

Ritenuto che l'anticipazione debba essere concessa a domanda, sulla base dei termini individuati con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, e di prevedere che nel corso di un anno solare possano essere avviati non più di due procedimenti, a distanza non inferiore di quattro mesi;

Ritenuto di dettare disposizioni alla struttura regionale competente, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei Comuni interessati all'anticipazione, avendo come riferimento la somma di euro 200.000,00, prevista dalla legge regionale n. 39 del 2004 quale limite dell'anticipazione per singolo progetto, anche quale limite per la concessione dell'anticipazione al singolo Comune, ammettendo ulteriori anticipazioni solo in caso di risorse disponibili;

Ritenuto di stabilire il principio che possa provvedersi in favore dello stesso Comune, negli anni successivi alla prima anticipazione, a condizione che sia avvenuta la restituzione delle somme già concesse, salvo che il Comune non abbia ancora conseguito un'anticipazione pari o superiore a 200.000,00 euro;

¹ Modifica apportata con deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 24 settembre 2007

Ritenuto di disciplinare i casi di revoca o di esclusione dell'anticipazione, nonché i casi di rimborso e recupero delle somme anticipate, e di precisare a tal fine gli adempimenti del Comune;
Ritenuto di prevedere altresì adempimenti del Comune necessari ai fini della predisposizione della relazione al Consiglio regionale di cui all'articolo 17 della legge regionale n. 39 del 2004;

Ritenuto di dover prevedere procedure di prima applicazione per l'anno 2004;

Ritenuto di strutturare il presente atto nella forma dell'articolato, onde consentire la più chiara indicazione delle disposizioni da applicare e la più agevole citazioni della partizioni dell'atto medesimo;

Visto il parere favorevole del CTP;

Vista l'intesa conseguita il 12 ottobre 2004 nel tavolo di concertazione tra la Giunta regionale e le rappresentanze associative degli enti locali;

a voti unanimi

DELIBERA

Art. 1 Oggetto

1. La presente deliberazione detta i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti, nella forma dell'anticipazione, a valere sul fondo di rotazione istituito dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, di seguito denominato "fondo", nonché per il rimborso e il recupero delle somme anticipate.
2. Il fondo opera anticipando le spese necessarie per la redazione di studi e progetti, secondo quanto stabilito dalla presente deliberazione.

Art. 2 Deliberazione comunale di assunzione dell'anticipazione

1. E' condizione generale per ottenere il finanziamento del fondo che il Consiglio comunale abbia provveduto a deliberare l'assunzione dell'anticipazione contenente, a pena di inammissibilità:
 - a) l'indicazione di ciascuno degli studi o dei progetti per i quali l'ente richiede l'anticipazione alla Regione Toscana, a valere sul fondo per la progettazione istituito dall'articolo 15 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39, disposti secondo l'ordine decrescente di priorità e con l'eventuale espressa attribuzione al Sindaco della facoltà di rimodulare dette le priorità;
 - b) l'indicazione dell'opera, dell'intervento o del servizio a cui ciascuno studio o progetto è finalizzato;
 - c) l'indicazione della misura dell'anticipazione, per ciascuno degli studi e dei progetti, che viene assunta dall'ente con la Regione Toscana, ove si dia luogo al finanziamento; la misura dell'anticipazione non può superare, per ciascuno studio o progetto, la somma di 200.000,00 euro;
 - d) ²l'impegno a restituire, se conseguita, l'anticipazione entro diciotto mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, senza interessi, ovvero entro un termine inferiore

² Modifica apportata con deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 24 settembre 2007

espressamente indicato; per i finanziamenti richiesti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 40 del 2007, l'impegno a restituire, se conseguita, l'anticipazione entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale, senza interessi, ovvero entro un termine inferiore espressamente indicato;

- e) l'assunzione dell'obbligo di effettuare l'impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) l'assunzione dell'obbligo di corrispondere sulle somme dovute, in caso di ritardato pagamento, gli interessi di mora, decorso il termine di cui all'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 39 del 2004;
- g) la presa d'atto degli effetti che comporta il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla presente deliberazione, con particolare riferimento all'impossibilità di richiedere ulteriori anticipazioni negli anni successivi ai sensi dell'articolo 8, comma 7;
- h) l'impegno a non utilizzare, ove concesso, il contributo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 39 del 2004 per le medesime opere pubbliche per le quali è richiesta l'anticipazione, ai sensi dell'articolo 5 della medesima legge;
- i) la presa d'atto che non sono stati conseguiti altri finanziamenti, pubblici o privati, per la redazione dei medesimi studi e progetti per i quali è richiesta l'anticipazione e che non sono in corso procedimenti per conseguirli;
- j) l'attestazione che le spese relative agli studi e ai progetti individuati rientrano tra quelle ammissibili ai sensi dell'articolo 3 della presente deliberazione;
- k) l'impegno ad affidare l'incarico per l'elaborazione e la redazione degli studi e dei progetti entro il termine previsto dalla lettera d).

2. La deliberazione del comma 1 deve essere stata adottata e resa esecutiva prima del termine previsto per la concessione dell'anticipazione.
3. Nel corso del procedimento è ammessa la rimodulazione delle priorità, se ciò è previsto espressamente dalla deliberazione di cui al comma 1, mediante comunicazione del Sindaco trasmessa con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento. La rimodulazione delle priorità può essere effettuata altresì dopo la concessione dell'anticipazione, fermo restando il termine per il rimborso dell'anticipazione medesima.

3-bis³. Dopo il provvedimento di concessione dell'anticipazione, il Sindaco può fare richiesta di utilizzare l'anticipazione per progetti o studi diversi da quelli per i quali è stata concessa, a tal fine trasmettendo con la richiesta una nuova deliberazione ai sensi del comma 1. La richiesta può essere accolta, fermo restando il termine del rimborso già stabilito nel provvedimento di concessione, a condizione che la somma di cui si richiede la diversa utilizzazione sia pari o inferiore a quella già concessa, che la diversa utilizzazione riguardi progetti o studi aventi i requisiti dell'articolo 3 e che, ove la richiesta comporti un minore fabbisogno, sia contestualmente restituita la somma eccedente.

Art. 3

Spese ammissibili a finanziamento

1. Sono ammesse a fruire dell'anticipazione a valere sul fondo le spese, comprensive di C.A.P. e I.V.A., finalizzate all'elaborazione e alla redazione di:

³ Comma aggiunto con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817

- a) studi per l'individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, documenti preparatori dei concorsi di idee, studi di fattibilità, documenti componenti progetti preliminari, definitivi, esecutivi, per la realizzazione di opere pubbliche, come definiti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dalla normativa regolamentare di attuazione;
 - b) studi di fattibilità e progetti per interventi e servizi finalizzati allo sviluppo del territorio comunale.
2. Relativamente agli studi e ai documenti di cui al comma 1, lettera a), finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, per la cui elaborazione e redazione sia conferito incarico a risorse interne al Comune, possono essere ammessi a fruire dell'anticipazione a valere sul fondo gli incentivi per la progettazione previsti dall'articolo 18 della legge n. 109 del 1994.
 3. Non sono ammesse a fruire dell'anticipazione le spese per studi e progetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, e in particolare quelle connesse alla predisposizione e alla redazione di atti, comunque denominati, di programmazione e di pianificazione, compresa la redazione di strumenti urbanistici e di piani in materia ambientale.
 4. Non sono altresì ammesse a fruire dell'anticipazione le spese per studi e progetti per i quali l'ente ha ottenuto altri finanziamenti pubblici o privati, o per i quali sono in corso procedimenti per conseguire detti finanziamenti.

Art. 4

Importi massimi finanziabili

1. Le anticipazioni a valere sul fondo non possono superare, per ciascun progetto o studio, la somma di 200.000,00 euro.
2. Il Comune che richiede l'anticipazione per più progetti o studi è tenuto a disporli in ordine decrescente di priorità. Raggiunta la soglia finanziabile di 200.000,00 euro, gli altri progetti e studi sono presi in considerazione solo se, dopo la concessione dell'anticipazione agli altri Comuni della graduatoria, residuano nel fondo risorse disponibili e se può essere attribuita l'anticipazione richiesta per l'intero, secondo quanto stabilito dall'articolo 7.

Art. 5

Comuni che possono richiedere l'anticipazione

1. Possono richiedere l'anticipazione i Comuni che, nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004, risultano con valori del disagio superiori alla media regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge regionale n. 39 del 2004, possono accedere all'anticipazione negli anni 2004 e 2005 unicamente i Comuni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge medesima.
3. Non possono richiedere l'anticipazione i Comuni che non hanno effettuato gli adempimenti dell'articolo 8.

Art. 6

Domanda di accesso al fondo

1. Per fruire dell'anticipazione, il Comune interessato presenta apposita domanda entro il termine perentorio e nelle forme stabiliti con decreto del dirigente della struttura regionale competente; il termine non può essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione del decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, dal Sindaco, ovvero dall'assessore delegato o dal segretario generale. Può altresì essere sottoscritta, in alternativa, dal responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 7 della legge n. 109 del 1994, ove trattasi di studi o progetti per la realizzazione di opere pubbliche. Solo la domanda presentata dal Sindaco o dall'assessore delegato o dal segretario generale può avere riguardo a tutte le richieste formulate nella deliberazione dell'articolo 2, comma 1; quella presentata dal responsabile del procedimento è presa in considerazione solo se dalla deliberazione o dalla rimodulazione gli studi o i progetti che hanno riguardo all'opera non risultano preceduti da altre priorità per le quali non è stata presentata corrispondente domanda.
3. Alla domanda è allegata copia della deliberazione di cui all'articolo 2. La deliberazione può essere trasmessa anche dopo la presentazione della domanda, e comunque prima del termine ultimo previsto per la concessione dell'anticipazione. La domanda può fare riferimento alla deliberazione già trasmessa, se adottata nello stesso anno finanziario.

Art. 7

Procedimento per la concessione dell'anticipazione

1. La struttura regionale competente, settore affari istituzionali e delle autonomie locali della direzione generale della presidenza, avvia il procedimento di concessione dell'anticipazione con il decreto di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Nel corso di uno stesso anno solare possono essere avviati, anche con il medesimo decreto, non più di due procedimenti per la concessione delle anticipazioni, a distanza di non meno di quattro mesi l'uno dall'altro. In tal caso, la domanda presentata in occasione del primo procedimento vale anche per il secondo.
3. I procedimenti sono attivati a condizione che nel fondo, al momento dell'adozione del decreto, siano disponibili risorse non inferiori a 200.000,00 euro.
4. La struttura regionale competente per la concessione dell'anticipazione assume le determinazioni finali sulla base della documentazione trasmessa. Nel corso dell'attività istruttoria, può prendere in considerazione o richiedere rettifiche e integrazioni. Se ritiene necessario richiedere detti atti, può assegnare agli enti interessati, mediante comunicazione effettuata con lettera o telefax, da cui risulti la data del ricevimento, un termine perentorio, non inferiore a tre giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale gli studi e i progetti per i quali è stata effettuata la richiesta sono considerati non ammissibili a finanziamento.
5. Nel caso in cui la deliberazione dell'articolo 2 sia stata adottata nel procedimento precedente, la struttura regionale competente richiede al Sindaco la conferma delle condizioni che consentono di provvedere all'anticipazione. In caso di mancata conferma, la concessione dell'anticipazione è inammissibile.

6. Se sussistono le condizioni e i requisiti previsti dalla legge regionale n. 39 del 2004 e quelli previsti dalla presente deliberazione, con decreto del dirigente della struttura regionale competente si provvede alla concessione, alla contestuale liquidazione del finanziamento e all'accertamento sul capitolo dell'entrata corrispondente.
7. Il provvedimento di concessione dell'anticipazione è adottato entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e prevede il termine per il rimborso della stessa anticipazione, accertandone il relativo importo.
8. Ai fini della concessione del finanziamento, la struttura regionale competente:
 - a) dispone i Comuni richiedenti, compreso quelli che hanno confermato la richiesta presentata nel medesimo anno solare, in una graduatoria decrescente in relazione al valore dell'indicatore unitario del disagio, come risultante dall'elenco dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 39 del 2004; sono esclusi i Comuni che risultano con valori del disagio inferiori alla media regionale;
 - b) procede all'esame della domanda del Comune risultante con maggior valore del disagio e, se sussistono i presupposti, attribuisce il finanziamento per ciascuno degli studi e dei progetti indicati nella deliberazione dell'articolo 2, e che risultino finanziabili per l'intero della richiesta, seguendo l'ordine delle priorità stabilite dal Comune medesimo e fino a quando sia possibile attribuire una somma non superiore a 200.000,00 euro; in caso di Comuni con identico valore del disagio, è data priorità all'ordine di presentazione della domanda;
 - c) procede successivamente all'esame delle domande degli altri Comuni presenti nella graduatoria, seguendo i criteri della lettera b);
 - d) se tutti i Comuni richiedenti posti in graduatoria hanno vista attribuita l'anticipazione e residuano ulteriori risorse disponibili, si procede all'attribuzione di dette risorse ripercorrendo la graduatoria dall'inizio, ogni volta attribuendo al massimo 200.000, euro a Comune;
 - e) l'anticipazione è attribuita avuto riguardo ad ogni singolo studio o progetto.
9. Nel caso in cui in un procedimento sussiste la domanda di un Comune che ha già ricevuto un'anticipazione pari o superiore a 200.000,00 euro, la domanda può essere considerata solo se il Comune ha provveduto, entro la data prevista per la presentazione delle domande nel medesimo procedimento, al rimborso integrale delle anticipazioni conseguite. Nel caso in cui l'anticipazione non abbia superato detto limite, la nuova anticipazione può essere concessa per la somma residua.

Art. 8⁴

Adempimenti del Comune. Casi di revoca e di esclusione. Rimborso e recupero delle somme anticipate

1. Il Comune cui è stata concessa l'anticipazione è tenuto:
 - a) a comunicare, entro il termine previsto per il rimborso, gli estremi del provvedimento di affidamento dell'incarico relativo allo studio o al progetto in relazione al quale l'anticipazione è stata concessa o rimodulata, con l'indicazione del termine entro il quale l'incarico deve essere espletato;
 - b) a trasmettere la relazione tecnica in caso di progetti preliminari, definitivi, esecutivi relativi a opere pubbliche, e una relazione sintetica negli altri casi;
 - c) ad effettuare il rimborso delle somme ricevute nei termini stabiliti.

⁴ Articolo sostituito con deliberazione della Giunta regionale 6 novembre 2006, n. 817

2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e b) sono trasmessi alla struttura regionale competente alla concessione dell'anticipazione. Il rimborso è effettuato con le modalità previste dal decreto di concessione.
3. Il Comune che ha effettuato l'impegno di spesa per l'incarico affidato, è tenuto nello stesso termine al rimborso dell'eventuale somma residua dell'anticipazione.
4. Alla revoca si provvede nel caso in cui l'anticipazione risulti in tutto o in parte utilizzata per spese diverse da quelle per cui è stata concessa. Prima di effettuare la revoca, la struttura regionale competente provvede con lettera, inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telefax da cui risulti la data del ricevimento, ad assegnare all'ente un termine ulteriore, non superiore a quindici giorni, entro il quale l'ente medesimo può presentare elementi integrativi e chiarimenti che ritiene utili ad evitare la revoca.
5. In caso di revoca, il Comune è tenuto a restituire la somma entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di pagamento inviata dalla struttura regionale competente in materia di entrate. Decorso inutilmente detto termine, si provvede al recupero delle somme erogate, con le modalità di cui al successivo comma 7.
6. Il Comune che non adempie ad alcuno degli obblighi previsti dai commi 1 e 3 è escluso dalla concessione dell'anticipazione nei due anni solari successivi all'inadempimento. E' altresì escluso, per lo stesso periodo, in caso di revoca.
7. Se, decorso il termine di 18 mesi, l'anticipazione concessa non è stata rimborsata, la struttura in materia di entrate provvede al recupero della somma maggiorata degli interessi, anche mediante compensazione con altri importi dovuti a qualsiasi titolo alla stessa amministrazione comunale.
8. Le somme revocate, rimborsate e recuperate i sensi del presente articolo sono destinate alla reintegrazione del fondo.

Art. 9

Disposizioni per l'anno 2004

1. La presente deliberazione costituisce avvio del procedimento per l'anno 2004.
2. La domanda è presentata entro il 1 dicembre 2004. La struttura regionale competente può provvedere anche con atti distinti, in relazione ai singoli Comuni per i quali è conclusa l'istruttoria e alle diverse fasi indicate all'articolo 7, comma 8. I provvedimenti sono assunti entro 28 febbraio 2005.
3. Ove esigenze istruttorie lo richiedano, la struttura regionale competente può provvedere distintamente all'impegno di spesa e alla liquidazione.
4. Gli impegni di cui al punto 3, saranno assunti sulla Upb 119 per un importo sino a euro 2 milioni.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9, è pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale della
Presidenza
Valerio Pelini

Il dirigente responsabile
LUIGI IZZI

Il Direttore generale
VALERIO PELINI